



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Medio Campidano

Regolamento comunale per la disciplina del mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli.

Approvato con delibera C.C. n° 06 del 28.01.2011

(allegato A)

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (mercati filiera corta).
2. L'esercizio delle attività è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 2 Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- D. Lgs. n. 228/01 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99
- D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 1
- Legge 27 dicembre 2006 n. 196
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **mercato dei prodotti agricoli**, l'attività di esposizione e vendita dei prodotti agricoli che si tiene periodicamente nell'area pubblica di proprietà comunale o di altri Enti Pubblici messa a disposizione di imprenditori agricoli e/o di altri soggetti, per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli di provenienza aziendale.
- **imprenditore agricolo**, quello previsto dall'art. 2135 c.c.;
- **imprenditore ittico**, quello previsto individuato dal D. Lgs. 226/2001;
- **impresa agricola locale**, l'impresa conduttrice e/o una azienda agricola avente sede operativa nel territorio della provincia del Medio Campidano e/ della Regione Sardegna;
- **prodotti agricoli**: i prodotti del suolo, dell'allevamento e i prodotti della loro prima trasformazione.
- **prodotti agricoli** di provenienza aziendale, quelli ottenuti dall'attività di coltivazione, allevamento e attività connesse esercitate dall'impresa direttamente o in conformità alle vigenti norme contrattuali;
- **attività connesse** : prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
- **prodotti agricoli** ammessi alla vendita, quelli provenienti direttamente dall'azienda e quelli di provenienza extra aziendale nei limiti di cui al D. Lgs 228/2001 con esclusivo riferimento ad altre aziende agricole locali;
- **stand o box, o posteggio**, lo spazio posto all'interno dell'area destinata al mercato e disponibile per l'esposizione dei prodotti agricoli ammessi alla vendita, gestito da un'impresa agricola fra quelle aventi diritto.

Art. 4 Finalità

Il presente Regolamento intende disciplinare l'istituzione di diversi punti vendita, con tipologia di prodotti agricoli propri derivanti direttamente da aziende locali come definite nel presente atto.

Poiché il mercato è un servizio di interesse pubblico che, attraverso la concentrazione dell'offerta, mira a tutelare i consumatori finali, a remunerare nella giusta misura i produttori agricoli eliminando l'intermediazione e a sostenere l'agricoltura e i prodotti agricoli locali, così come previsto dal D.M. 20 novembre 2007, si perseguono le seguenti finalità:

- a. garantire al consumatore finale l'acquisto di prodotti freschissimi direttamente dal produttore e a prezzi competitivi;
- b. la promozione del territorio e dei prodotti e delle aziende locali;
- c. la creazione di una zona di passeggio per le famiglie con possibilità di acquisto di prodotti genuini.
- d. favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori;
- e. calmierare i prezzi al dettaglio dei prodotti agricoli;
- f. garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati;
- g. incentivare il consumo dei prodotti di stagione;
- h. far conoscere le aziende agricole valorizzando le produzioni del territorio.

A tal fine gli imprenditori agricoli aderenti all'iniziativa si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, osservare orari di apertura al pubblico che ne permettano un'agevole frequentazione, fornire ai consumatori un'adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti e ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Art. 5 Aree di mercato

1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi pubblici.
2. Il Comune individua, con delibera di consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità.

TITOLO 2

Creazione del mercato su area pubblica

Art. 6 Gestione del Mercato

1. Il Comune può gestire direttamente il mercato, o affidarne la gestione a terzi (singoli o riuniti in associazioni), selezionati dall'Amministrazione.
2. La selezione del soggetto esterno di coordinamento e gestione deve avvenire sulla base di un progetto di mercato, formulato secondo gli elementi che seguono:
 - a) proposta di disciplinare di mercato;
 - b) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
 - c) il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
 - d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - e) l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare – in fase di bando - ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere.

Art. 7

Partecipazione al mercato

1. Al mercato sono ammessi gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare .
2. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell'ambito territoriale con l'intento di valorizzare le produzioni agricole locali, provinciali e regionali.
3. L'ammissione degli operatori è comunque subordinata alla comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.lgs. 18/05/01, n. 228.
4. In base all'art. 4 del Decreto 20 Novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli", all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
5. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Art. 8

Obblighi del concessionario area pubblica

1. Il concessionario, quale soggetto responsabile dell'area mercato, ha l'obbligo di:
 - a) garantire l'occupazione costante del posteggio, l'allestimento e la gestione delle strutture di vendita, la vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, l'esposizione chiara dei prezzi di vendita, prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
 - b) corrispondere il canone di suolo pubblico;
 - c) mantenere in ordine e pulita l'area del mercato;
 - f) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
 - d) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale.

Art. 9

Attività di controllo sui singoli operatori agricoli

1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel disciplinare di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il soggetto di coordinamento e gestione (sia esso Comune, sia esso soggetto terzo) può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi.
3. L'esclusione degli operatori è prevista nei seguenti casi :
 - a) perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienicosanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le

normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili , dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

Art. 10

Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal disciplinare del mercato.

Art. 11

Revoca della concessione

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza degli obblighi contrattuali ed in particolare in caso di:

- a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b) esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato vendita al di fuori delle aree individuate allo scopo;
- c) mancato rispetto degli orari;
- d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- e) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- f) somministrazione all'interno del mercato di bevande alcoliche.

TITOLO 3

Svolgimento del mercato su area privata

Art. 12

Concessione degli spazi

1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata o su area pubblica appartenente ad Enti diversi dal Comune .
2. Il soggetto che ha la disponibilità dell'area e/o della struttura, in qualità di soggetto di coordinamento e gestione, comunica al Comune l'intenzione di effettuare il mercato allegando i medesimi elementi di cui all'art.6 comma 2 lettere a, b, c, d, e.
3. I singoli operatori dovranno presentare al Comune la comunicazione di cui all'art. 7 comma 3 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui al Decreto Min. 20/11/2007 e s.m.i.;
4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007.

Art. 13

Adempimenti del soggetto che gestisce il mercato

1. Il soggetto che gestisce il mercato deve comunicare all'Amministrazione Comunale:
 - a) la proposta di disciplinare di mercato;
 - b) il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
 - c) il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
 - d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - e) l'indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita;

2. Il soggetto di coordinamento e gestione ha inoltre l'obbligo di:

- a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture);
- b) provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
- c) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- d) attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori ed, in particolare, su ogni modifica dell'impresa e dell'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- e) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività del mercato non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione.

TITOLO 4

Disposizioni finali

Art.14

Validità del Regolamento

Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art.15

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento sono collegate a quelle contenute negli altri regolamenti dell'ente.

Art. 16

Sanzioni

Salvo che la legge disponga diversamente, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate con l'applicazione dell'art. 7 bis del D.lgs 267 del 2000 (T.U.E.L.).

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 11 del presente atto, si dovrà seguire il seguente procedimento:

- a) accertamento della violazione, mediante rapporto dell'organo di controllo, sia esso Comunale, di vigilanza o organo di gestione esterno, trasmesso al responsabile del Servizio Polizia Municipale e Attività Produttive;
- b) contestazione dei fatti da parte del servizio di Polizia Municipale entro giorni 10 (dieci) mediante lettera AR o notifica a mani dell'interessato secondo le procedure per l'avvio di procedimento stabilite dalla legge 241 del 1990;
- c) in fase di contestazione si dovrà concedere un termine di giorni 10 (dieci) per presentare memorie difensive;
- d) nella contestazione dovrà chiaramente essere indicato, pena nullità, il responsabile del procedimento, il servizio scrivente, i giorni e gli orari di apertura al pubblico al fine di poter ottenere chiarimenti;
- e) laddove siano trascorsi ulteriori 10 giorni senza ricezione di memorie difensive, si procederà con ulteriore nota, notificata nei modi di cui alla lettera b), con la quale si dichiarerà l'avvenuta revoca della concessione con ogni conseguenza di legge;

- f) laddove invece siano presentate memorie difensive, entro 30 giorni il responsabile del servizio di P.M. e Att. Produttive emetterà ordinanza o di archiviazione o di ingiunzione in base alle procedure di cui alla legge 689 del 1981.

SOMMARIO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	2
Art. 2	Quadro Normativo	2
Art. 3	Definizioni	2
Art. 4	Finalità	3
Art. 5	Area Mercato	3

TITOLO 2 CREAZIONE DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA

Art. 6	Gestione del Mercato	3
Art. 7	Partecipazione al mercato	4
Art. 8	Obblighi del concessionario dell'area pubblica	4
Art. 9	Attività di controllo sui singoli operatori agricoli	4
Art. 10	Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli	4
Art. 11	Revoca della concessione	5

TITOLO 3 SVOLGIMENTO DEL MERCATO SU AREA PRIVATA

Art. 12	Concessione degli spazi	5
Art. 13	Adempimenti del soggetto che gestisce il mercato	5

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art.14	Validità del Regolamento	6
Art.15	Disposizioni transitorie e finali	6
Art.16	Sanzioni	6